

COMUNE DI SCARMAGNO

PROVINCIA DI TORINO

ACQUEDOTTO COMUNALE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Assunzione del servizio

La gestione e il servizio dell'acquedotto Comunale sono eseguiti in economia direttamente dall'Amministrazione, ai termini dell'art. 16 della Legge 29/3/1903 per l'assunzione dei pubblici servizi da parte dei Comuni, secondo la modalità e condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 2 - Criteri di somministrazione

L'acqua viene concessa a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, per uso domestico e compatibilmente con la disponibilità anche per uso industriale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'acqua per altri usi con contratti a durata limitata.

L'acqua è fornita al proprietario dello stabile.

Per i casi in cui il Comune per servire l'utente dovesse far passare tubazioni su terreni di proprietà di terzi, questi dovranno accettare la costituzione della servitù di passaggio dell'acquedotto.

L'utente però è obbligato a procedere allo spostamento della tubazione qualora questa venga ad intralciare una costruzione o l'attività dei proprietari.

Art. 3 - Domanda di somministrazione

La somministrazione dell'acqua potabile viene concessa in seguito a regolare domanda presentata dall'interessato su modulo rilasciato dal Comune.

Detta domanda deve essere compilata e firmata dall'interessato o da un suo rappresentante.

Il Comune si riserva di non accogliere quelle domande di concessione che a suo giudizio presentano qualche inconveniente.

Art. 4 - Accettazione del Regolamento

La presentazione della domanda implica la conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento con le tariffe annesse.

Il Comune si riserva di apporre al Regolamento ed alle tariffe le modificazioni ritenute opportune che saranno vincolanti anche per i titolari di concessioni precedenti.

COMUNE DI SCARMAGNO

PROVINCIA DI TORINO

Art. 5 - Inizio e termine della concessione

I contratti decorrono dalla data di stipulazione e scadono alla fine dell'anno solare. La concessione viene fatta in via normale per la durata di un anno ed è continuativa salvo disdetta.

Qualora l'utente intenda disdire il contratto deve avvisare il Comune a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese di ottobre dell'anno in corso; i contratti non disdetti entro tale data, si intendono tacitamente rinnovati per tutto l'anno successivo.

Art. 6 - Trapassi e volture

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa, quanto quello subentrante sono tenuti a dare immediato avviso al Comune.

L'utente cessante rimarrà responsabile degli obblighi assunti fino a quando il suo successore non avrà stipulato il nuovo contratto.

In caso di morte dell'utente, l'erede dovrà avvertire il Comune, accettare e sottoscrivere la voltura del contratto a proprio nome.

Art. 7 - Spese e tasse

Tutte le spese riguardanti tasse e bolli relativi alla domanda di somministrazione, trapassi, cessioni e variazioni di qualsiasi natura saranno a carico degli utenti. Le eventuali tasse governative e Comunali sulla distribuzione dell'acqua potabile saranno a carico degli utenti.

Art. 8 - Deficenze di fornitura e interruzione di deflusso

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione. Però si impegna a provvedere a ripristinare il normale servizio nel più breve tempo possibile.

L'utente non potrà per questo pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso spese né la risoluzione del contratto.

Il Comune non potrà essere tenuto responsabile dei danni derivanti da fuoriuscita di acqua dalla presa nel tratto di tubazione tra questa ed il contatore situato su proprietà private, o dal contatore stesso. Qualora la presa attraversi proprietà di terzi diverse da quella dell'utente, i suddetti danni sono a carico dell'utente.

Resta comunque inteso che qualsiasi indennizzo per le costituzioni di servitù sono sempre a carico dell'utenza.

2° - I M P I A N T I

Art. 9 - Esecuzione delle prese

Le opere di derivazione dalla condotta stradale o principale e relativi accessori, sino all'apparecchio misuratore, incluso, costituiscono la presa.

Le prese vengono eseguite a cura del Comune sotto la sua responsabilità, nel luogo e con le norme fissate dal presente Regolamento.

Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa dell'apparecchio di misurazione, l'utente dovrà concedere per esso il posto richiesto nello stabile ed occorrendo provvedere alla costruzione di una nicchia o di un pozzetto secondo le modalità prescritte (dimensione minima del pozzetto cm. 50 x 50).

L'apparecchio di misurazione dovrà essere posto in posizione facile e sempre acces-

COMUNE DI SCARMAGNO

PROVINCIA DI TORINO

sibile. Gli apparecchi di misurazione verranno posti entro apposite nicchie ad immediata adiacenza del confine frontale dell'utente, corrispondente alla immissione della condotta.

Art. 10 - Spese per la tubazione di presa

La costruzione della tubazione di presa è fatta esclusivamente a cura del Comune, a spese dell'utente, il quale non acquista titolo di proprietà sulla tubazione stessa, e si considera quindi tenuto, per patto contrattuale a pagare l'importo di essa, nonchè le spese che si potessero incontrare quando occorra ingrandire la tubazione esistente per provvedere l'utente stesso di acqua.

Nel caso che l'utente disponga già di una condotta adatta, il Comune potrà, ove lo ritenga opportuno, servirsi in tutto o in parte di essa. La tubazione così utilizzata passa per questo solo fatto in proprietà esclusiva e definitiva del Comune.

Art. 11 - Manutenzione delle prese

Sono a carico dell'utente le spese per eventuali sostituzioni di condotte costituenti la presa, per usura, variazioni di tracciato ed altri motivi non dipendenti dallo ente erogante per il tratto compreso tra il confine della proprietà e l'innesto del contatore.

Art. 12 - Responsabilità della presa

L'utente è responsabile in caso di eventuali guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc. della presa.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

L'utente dovrà avere le precauzioni necessarie perchè nell'eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamenti o altro; danni che, se causati a terzi non potranno addebitarsi al Comune.

In caso di guasti alle prese dovuti ad incuria dell'utente, le spese per riparazioni saranno a carico dell'utente stesso.

Art. 13 - Visite di ispezione

Il Comune avrà sempre diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso e in qualunque momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili.

Art. 14 - Diramazioni interne

Le diramazioni interne a partire dal contatore o dal rubinetto di controllo, sono a carico dell'utente.

Le diramazioni devono essere disposte in modo da evitare ogni pericolo di danni alla rete del Comune o comunque di disturbi nel servizio.

E' vietato all'utente di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, ovvero acqua calda o non potabile e anche solo di altra provenienza; nonchè di provocare dei ritorni d'acqua nell'acquedotto Comunale. Spetta all'utente l'adempimento di ogni obbligo imposto dal regolamento di igiene circa l'uso dell'acqua.

E' fatto assoluto divieto all'utente di farsi a sua volta concessionario di acqua.

COMUNE DI SCARMAENO

PROVINCIA DI TORINO

3° - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15 - Tipi di concessione

La concessione viene data in via principale per uso potabile e per estinzione incendi.

Tuttavia sono ammesse, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, concessioni per uso industriale od altro. Però, nel caso di scarsità d'acqua potranno essere sospese le erogazioni che vengono impiegate per uso diverse dal potabile.

Art. 16 - Sistema di erogazione

Le concessioni sono fatte di regola col sistema a contatore. In casi speciali potrà essere adottato un altro sistema di misurazione.

In base alla concessione richiesta la Direzione dell'Acquedotto determinerà il calibro del contatore (1/2" per singola utenza normale), riservandosi di sostituirlo qualora risultasse inadeguato al consumo effettivo, ed imporre la relativa modificazione del contratto.

Art. 17 - Impianti di sopraelevazione

Gli utenti che avessero bisogno di una pressione superiore a quella normale dell'acquedotto, previo benestare del Comune, potranno installare un gruppo di sopraelevazione attenendosi alle disposizioni del Comune.

Art. 18 - Bocche di incendio

Il Comune potrà concedere speciali derivazioni per bocche da incendio per estinzione incendi con comando a mano, nell'interno della proprietà privata.

La tubazione di presa termina con un rubinetto di controllo, che viene installato in un punto scelto dall'Amministrazione nella proprietà dell'utente ed è dato in consegna all'utente, munito di suggello a garanzia della sua chiusura.

L'utente assume l'obbligo formale di non aprire tale rubinetto se non per necessità derivante da incendio e di informare il Comune dell'apertura del suggello entro le 24 ore.

L'utente è tenuto a firmare il verbale di posa e di applicazione del suggello.

E' a carico del concessionario la spesa per la nicchia o cassetta occorrente per collocare e proteggere il rubinetto di controllo. Per l'ubicazione del rubinetto di controllo valgono le norme di cui all'art. 9.

L'acqua deve essere usata unicamente per il servizio di estinzione incendi.

La concessione sarà a tariffa fissa secondo il numero delle bocche di presa.

L'utente non può modificare la disposizione delle bocche d'incendio senza avvertire l'Amministrazione per iscritto e non può aumentare il loro numero senza addivenire previamente alla modificazione del contratto.

Il richiedente dovrà fare apposita domanda allegando la documentazione che sarà richiesta dal Comune.

COMUNE DI SCARMAGNO

PROVINCIA DI TORINO

Art. 19 - Manovre

La manovra dei rubinetti stradali e di presa spetta esclusivamente al Comune a cui l'utente può richiederla in caso di necessità.

E' fatto divieto assoluto all'utente di manomettere o anche solo manovrare gli apparecchi e le tubazioni del Comune.

4° - PAGAMENTI

Art. 20 - Lettura dei contatori

La lettura dei contatori sarà esclusivamente eseguita da agenti incaricati dal Comune.

Art. 21 - Indicazioni erronee dei contatori

Nel caso si constatino errori nelle indicazioni dovute al contatore il consumo verrà così determinato:

- a) nel primo anno di utenza, in base al consumo dell'anno successivo;
- b) nei successivi anni di utenza, in base al consumo del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

L'utente può chiedere la verifica del contatore, la spesa relativa è a suo carico. Se le indicazioni del contatore, a deflusso e pressione normale, risultano errate a danno dell'utente con percentuale superiore al 10%, la spesa sarà a carico del Comune, che dovrà rimborsare all'utente il corrispettivo del maggior consumo dovuto alla parte di errore superiore al 10%, tale rimborso è ammesso solo per la bolletta precedente alla domanda di verifica.

Art. 22 - Contatore fermo

Quando venisse constatato che per una causa qualunque, il contatore avesse cessato di registrare il volume dell'acqua fornita, o registri in difetto, il Comune sarà in facoltà di desumerlo in base al consumo del corrispondente anno precedente.

Art. 23 - Modalità di pagamento

I pagamenti del prezzo dell'acqua, del nolo contatore o di ogni altra somma dovuta al Comune, in dipendenza della concessione saranno fatti in base alla tariffa e nei modi stabiliti dal Comune.

In particolare, se in uno stabile fornito di un solo contatore, abitano più nuclei familiari, verranno conteggiati tanti minimi quanti sono i nuclei, procedendo quindi al conteggio per fasce.

Se invece, in uno stabile o internamente alla recinzione della proprietà su cui insiste lo stabile (quali giardini, orti, aree libere, ecc.), sono installati più contatori, e lo stabile è usufruito da un solo nucleo familiare, i consumi dei vari contatori saranno sommati tra loro, conteggiando un solo minimo.

Art. 24 - Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, oltre il termine stabilito, l'utente sarà considerato moroso e dovrà una indennità di mora pari all'interesse legale su tutte le somme dovute.

COMUNE DI SCARMAGNO

PROVINCIA DI TORINO

Art. 25 - Reclami

Tutti i reclami dovranno essere presentati mediante lettera raccomandata al Comune.

5° - SANZIONI

Art. 26 - Infrazioni

Senza pregiudizio per ogni azione civile o penale, qualunque inosservanza od infrazione al presente regolamento, o atto diretto a procurare un indebito godimento dell'acqua, da parte del concessionario o di chiunque altro, dà diritto al Comune di sospendere il servizio o di risolvere il contratto.

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 11 APR. 1991

Scarmagno li,

SCARMAGNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente venne
pubblicato all'Albo Pretorio di
questo Comune dal 19/4/91
il 3/5/91

Scarmagno, li 4/5/91
IN MESSO COMUNALE



SCARMAGNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente venne
ripubblicato all'Albo Pretorio di
questo Comune dal 10/5/91
il 24/5/91

Scarmagno, li 25/5/91
IN MESSO COMUNALE

